



COMUNE DI VILLAR PEROSA

Piazza della Libertà n. 1- CAP 10069 – PROVINCIA DI TORINO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.4

OGGETTO:
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). CONFERMA DELLE ALLIQUOTE PER LA COMPONENTE IMU SUGLI IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE.

L'anno **duemiladiciannove**, addì **ventinove**, del mese di **gennaio**, alle ore **18:00** nella sala delle adunanze, regolarmente convocato si è riunito in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, il Consiglio Comunale
Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
VENTRE MARCO	Sindaco	SI
SANTIANO DANIELE	Consigliere	SI
DONATO SALVATORE	Consigliere	SI
BRUNO ROBERTO	Consigliere	SI
SANMARTINO MAURO	Consigliere	SI
TESSORE GERMANO	Consigliere	SI
FRANZÈ DOMENICO AURELIO	Consigliere	NO
ALIFREDI GIOVANNI	Consigliere	SI
ARENA CATERINA	Consigliere	SI
RAVIOL STEFANO	Consigliere	SI
GIORDANO DARIA	Consigliere	SI
PONZA ERNESTO	Consigliere	NO
PELLITTA CRISTINA	Consigliere	SI
Totale Presenti:		11
Totale Assenti:		2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **Dr. BURRELLO GIUSEPPE** quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **VENTRE MARCO** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC). Conferma delle aliquote per la componente IMU sugli immobili diversi dall'abitazione principale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che comprende:

- l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- il tributo per i servizi indivisibili (TASI), quale componente riferita ai servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che, di fatto, estende ancora per l'anno 2015 la disciplina di applicazione della IUC, nelle sue tre componenti sopra citate, in attesa di una riforma generale del quadro normativo dei tributi locali;

VISTO, in particolare, il comma 679 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che estende al 2015 le limitazioni disciplinate dal comma 677 della legge n. 147/2013 in merito al cumulo delle aliquote TASI e IMU;

VISTO il Regolamento per la disciplina e l'applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30.07.2014;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30.07.2014, esecutiva ai sensi di legge, in cui furono approvate le aliquote dell'IMU per l'anno 2014;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 1 della L. 208/2015, Legge di stabilità 2016, così come modificata dalla legge 11.12.2016, n. 232, ed in particolare:

- il comma 14, che ha escluso dall'applicazione della TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, ed A/9;

- il comma 26, che stabilisce per l'anno 2016 e 2017 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con leggi dello Stato rispetto ai livelli di aliquote, o tariffe applicabili per l'anno 2015;

- il comma 28, che stabilisce per l'anno 2016 e 2017, limitatamente agli immobili non esentati i Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2015, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 che differisce al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio finanziario – tributi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000

Con n.9 voti favorevoli e n. 2 astenuti (ALIFREDI Giovanni e GIORDANO Daria);

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di confermare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente IMU dell'imposta unica comunale (IUC) per l'anno 2019:
 - ALIQUOTA 4,00 per mille: per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 se presenti, e relative pertinenze;
 - **ALIQUOTA 9,10 per mille: per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili;**
 - ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: Esenti poiché comune in zona montana Istat;
3. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dall' 1 gennaio 2019;
4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'IMU si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 30.07.2014;
5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

IL PRESIDENTE
VENTRE MARCO *

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. BURRELLO GIUSEPPE *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa